

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione II[^] quater

Atto di motivi aggiunti nel ricorso n. r.g. 10759/2022

Per il Comune di CALOPEZZATI (P.I.: 01637150788), in persona del Sindaco *pro tempore* Ing. Edoardo Giudiceandrea, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Coppola del Foro di Castrovilliari (CF: CPPFNC71D13Z114O), in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo, come da foglio separato in allegato all'atto di costituzione e giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2022 di conferimento d'incarico professionale ed autorizzazione a stare in giudizio, nonché dall'avv. prof. Nino Paolantonio (C.F.: PLNNNNI65P28C632O), del Foro di Roma, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avv. Coppola in Viale della Libertà 25, 87060 - Calopezzati (CS), e domicilio digitale all'account pec avv.coppolafrancesco@pec.it (fax 0983/1980142, cui si chiede di indirizzare le comunicazioni di rito) nonché all'account pec nino.paolantonio@pec.it

contro

il MINISTERO DELLA CULTURA (Avvocatura Generale dello Stato)

e nei confronti

dei Comuni di SCILLA (Avv. Natale Polimeni) e ROSETO CAPO SPULICO (Avv. Mario Giovanni Mascaro), nonché dei Comuni di

MONASTERACE, SELLIA, CRUCOLI, RIACE, PAZZANO, STILO, SAN DEMETRIO CORONE, ROGHIDI, SANTA SEVERINA, CASTELSILANO, CACCURI, FERRUZZANO, AIELLO CALABRO, MALITO, TIRIOLO, BELMONTE CALABRO, PATERNO CALABRO, SANGINETTO, ALTOMONTE, SAN BASILE, SANTO STEFANO IN ASPROMONTE, ALESSANDRIA DEL CARRETTO, SAN GIORGIO MORGETO, un non specificato Comune il cui progetto reca il CUP H97B22000050006, e di ANTONIMINA in persona dei rispettivi Sindaci e legali rappresentanti *pro tempore* (non costituiti in giudizio)

per l'annullamento

oltre che (i) del decreto a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453/2022, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e delle graduatorie sub allegati nn. 1, 2 (rispettivamente, Allegato 1:

Elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione; Allegato 2: Graduatoria regione Calabria di merito delle proposte finanziabili) limitatamente al punteggio complessivo attribuito al progetto dell'intervento denominato “recupero e rigenerazione Centro storico di Calopezzati”, e sub allegato 3: Allegato 3: Graduatoria Regionale dei progetti ammessi a finanziamento limitatamente alla Regione Calabria, nella parte in cui non ammette a finanziamento il suindicato progetto dell'Amministrazione ricorrente, in ragione del punteggio ottenuto, per insufficienza della dotazione finanziaria disponibile; (ii) della nota, di contenuto sconosciuto, prot. n. 19447 del 6 giugno 2022 con la quale il Direttore dell'Unità di Missione e Responsabile unico del procedimento ha trasmesso gli esiti delle attività della Commissione di valutazione; (iii) dei verbali, se esistenti e non noti, della Commissione di valutazione recanti gli “esiti delle attività della Commissione di valutazione”; (iv) occorrendo, dell'art. 8 dell’“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito web del Ministero della Cultura, nella parte in cui elenca i criteri di valutazione delle proposte di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale; (v) di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, se adottati, i provvedimenti di trasferimento delle risorse ai Comuni calabresi che hanno presentato i progetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria sub all. 3 al decreto n. 453/2022, anche della nota del Ministero in data 20 luglio 2022 n. 24214.

Fatto

In esito all’udienza camerale dell’11 ottobre 2022 la difesa erariale ha depositato in giudizio copia della p.e.c. del Ministero in data 20 luglio 2022 n. 24214, per mera svista – di cui si fa ammenda – non scaricata dal Comune, con la quale si dice: “*Con riferimento alla Vostra richiesta (acquisita al ns prot. n. 23872 del 15/07/2022) di accesso agli atti relativa alla procedura di cui all’Avviso in oggetto si comunica l'accoglimento dell'istanza relativamente ai documenti di seguito indicati che si trasmettono allegati alla presente: - documento con indicazione dei relativi punteggi per ogni ambito e criterio di valutazione di cui all'art. 8 dell’Avviso in oggetto, estratto dall’elenco complessivo delle proposte ammesse a valutazione di cui all’Allegato 1 del Verbale della Commissione del 30 maggio 2022.*

Quanto infine alla Vostra richiesta di riesame del procedimento relativo alla valutazione del punteggio attribuito al progetto presentato dal Comune istante, si rappresenta che non sussistono né sono stati forniti gli elementi per procedere all'accoglimento del richiesto riesame. In assenza di specifiche doglianze si conferma pertanto il punteggio attribuito dalla Commissione”.

Il provvedimento è illegittimo sia per i motivi già dedotti, e che di seguito si ripropongono, sia per gli ulteriori motivi che oggi si deducono.

Diritto

I

Va in primo luogo censurato il diniego opposto all'istanza di riesame per motivazione erronea, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

L'istanza di riesame (all. 6) avanzata dal Comune di Calopezzati così si esprimeva: “*[considerato] che l'Amministrazione comunale a seguito della presa visione della graduatoria e sulla scorta di quanto argomentato provvedeva ad eseguire processo di autovalutazione tenuto conto dei criteri palesati da codesto spett.le MiC in seno all'Avviso pubblico e relativi allegati di cui all'oggetto - che dal processo di autovalutazione, di cui all'allegato A, consegue un punteggio di 78, determinato secondo le motivazioni accluse allo stesso, anziché di 64 - Che la scrivente amministrazione non comprende la ratio adottata da codesto spett.le MiC nel valutare i contenuti della proposta descrittiva generante il punteggio di 64, con ben 14 di scarto rispetto agli esiti dell'autovalutazione”.*

Il c.d. documento di autovalutazione (all. 27 che qui si dimette), contrariamente a quanto assume il Ministero, elenca, per 14 pagine, le ragioni alla cui stregua il Comune riteneva e ritiene che i punteggi assegnati siano frutto di errore obiettivo perché inattendibili, illogici ed irragionevoli.

Non è quindi vero che il Comune non abbia allegato elementi a sostegno della propria richiesta di rivalutazione del progetto. È vero invece che il Ministero è incorso in difetto di istruttoria, per avere disatteso la richiesta di revisione dei singoli punteggi con travisamento dei fatti, avendo negato l'esistenza di un fatto vero (l'allegazione di quegli argomenti), e per incongrua motivazione, poiché si giustifica il rinnovato diniego alla stregua di una errata rappresentazione della realtà, senza quindi fornire alcuna giustificazione del rigetto dell'istanza di revisione.

II

La valutazione del progetto del ricorrente è nulla.

In esito all'accesso il ministero ha osteso esclusivamente un file contenente una griglia di subpunteggi, privo di data certa, in totale assenza di verbali della Commissione esaminatrice di cui all'Avviso.

È noto che “*la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo collegiale costituisce un atto necessario, in quanto, consentendo la verifica della regolarità delle relative operazioni, rappresenta un requisito sostanziale per la stessa esistenza di detta attività; essa tuttavia si inquadra tra i mezzi di mera documentazione dell'attività collegiale. Ne deriva che il momento dell'esaurimento di tutti gli incombenti volti all'esternazione documentale delle operazioni collegiali effettuate non può essere confuso né sotto il profilo logico né sotto il profilo funzionale con quello nel quale si determina compiutamente la volontà dell'organo, la quale, laddove necessario o utile all'efficienza dell'azione amministrativa, nelle more della formalizzazione del verbale, può essere rappresentata a mezzo di altri fatti a rilevanza esterna, ferma restando, naturalmente, la necessità dell'assoluta identità di contenuto tra tali atti e il verbale, che nella specie non è messa in discussione*” (T.A.R. Lazio, sez. I, 1° luglio 2013, n. 6493).

In particolare “*se, quindi, la verbalizzazione delle attività di un organo collegiale costituisce fase essenziale della formazione dei provvedimenti ad esso imputabili, atteso che soltanto attraverso un'idonea rappresentazione documentale sono consentiti la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo dell'oggetto della detta attività (cfr. T.A.R. Piemonte, 14 aprile 2003 n. 598), consegue a tale principio che è solo il verbale della seduta ad integrare l'elemento essenziale della esternazione e della documentazione delle determinazioni amministrative degli organi collegiali, nonché la condizione necessaria perché le determinazioni stesse acquistino valore di espressione di potestà amministrative (con riveniente insufficienza ad esprimere la volontà dell'Ente una motivazione dell'atto collegiale inserita nel c.d. brogliaccio della seduta, in quanto tale atto, anche se preordinato, come registro di memoria, alla futura verbalizzazione, in difetto di quest'ultima, resta privo di rilevanza esterna, oltre che sfornito di ufficialità ed autenticità: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14 luglio 2009 n. 1311; T.A.R. Lazio, sez. II, 11 ottobre 1983 n. 880; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2006 n. 6444).*

Già con orientamento invero risalente, è stato sostenuto che il verbale della seduta di un organo collegiale amministrativo costituisce requisito sostanziale dell'attività del collegio deliberante ed è quindi elemento costitutivo della relativa fattispecie provvedimentale: con la conseguenza che lo stesso atto deliberativo deve ritenersi giuridicamente inesistente fino al perfezionamento della procedura di verbalizzazione che ne integra la fase costitutiva, questa risultando dalla inscindibile combinazione di due componenti, rappresentate dalla determinazione volitiva dell'organo e dalla sua esternazione in forma scritta

nel verbale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1996 n. 283)” (T.A.R. Lazio, sez. I, 1° febbraio 2012, n. 1110).

Nella probabile ipotesi che l’attività di valutazione del progetto presentato dal Comune di Calopezzati non sia stata verbalizzata – il che sarà chiarito dalla decisione sull’istanza ex art. 116, c.p.a., di cui al ricorso introduttivo – la valutazione stessa, e quindi i punteggi oggetto di imputazione, è inesistente.

III

Nelle more della acquisizione dei verbali – se esistenti – occorre contestare i singoli punteggi attribuiti al ricorrente di cui alla anonima scheda esibita dal Ministero, tutti viziati per ragioni già ampiamente descritte in ricorso, e che vengono di seguito riproposte, con alcune precisazioni di dettaglio.

La tabella che segue evidenzia tutti gli indicatori relativi al punteggio discrezionale, con specificazione del punteggio massimo attribuibile, di quello effettivamente attribuito, di quello che ragionevolmente avrebbe dovuto considerarsi attendibile – alla stregua di un ammissibilissimo giudizio di fatto, in relazione al contenuto effettivo del progetto – e dello scarto tra punteggi attribuiti e punteggi attesi.

In seguito, si evidenziano le macroscopiche criticità che affliggono tali comunque immotivate “valutazioni”, idonee ad imporre quanto meno, in questa sede, un approfondimento istruttorio che sin da ora si chiede di disporre mediante nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Né si dica che si tratterebbe di un inammissibile sindacato diretto sulla discrezionalità tecnica. È ormai consolidato e pacifico il principio alla cui stregua gli apprezzamenti cc.dd. tecnici sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità` che sotto l’aspetto più` strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità` delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Tale sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno svilimento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856; Id., 3 giugno 2022, n. 4522).

Di seguito la tabella riepilogativa:

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	scarto	anomalia
Coerenza degli obiettivi in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati (Criterio di valutazione A.1)	A.1	3	3	2	-1	
Integrazione con altre strategie di sviluppo locale alle quali il Comune partecipa (Criterio di valutazione A.2).	A.2	3	1	2	1	
Sub criterio occupazione (in particolare giovani e donne).	A.3.1	4	4	3	-1	
Sub criterio contrasto esodo demografico	A.3.2	4	4	2	-2	
Sub criterio partecipazione culturale	A.3.3	4	4	3	-1	
Il contesto imprenditoriale locale collegato alla strategia di rigenerazione culturale e sociale (Criterio di valutazione A.4)	A.4	4	4	2	-2	
presenze turistiche	A.4.1	4	0	3	3	X
Sub criterio sinergia e integrazione tra gli interventi	A.5.1	4	4	2	-2	
Sub criterio capacità di generare innovazione e inclusione sociale	A.5.2	4	4	2	-2	
Sub criterio Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale	A.5.3	4	4	2	-2	
Sub criterio Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (Green deal)	A.5.4	4	3	2	-1	
Sub criterio affidabilità dei progetti gestionali degli interventi	A.5.5	4	4	1	-3	
subcriterio esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi	A.5.6	4	4	3	-1	
comune localizzato in Area protetta	B.1.1	2	0	2	2	
comune in cui è presente un sito Unesco	B.1.2	2	0	0	0	
comune oggetto di altri riconoscimento di interesse nazionale o int.	B.1.3.	2	0	0	0	
beni culturali e paesaggistici vincolati	B.1.4	3	3	3	0	
comune che fa parte di associazioni e reti	B.1.5	3	1	1	0	
domande culturale dei luoghi	B.2.1	1	0	0	0	
tasso di turisticità	B.2.2.	1	1	1	0	
densità ricettiva	B.2.3.	1	0	0	0	
Numero servizi culturali non fruibili	B.2.4	3	3	3	0	
indicatori da A a G delle statistiche utilizzate ai fini della L. 158/2017	B.2.5	7	6	6	0	
numero accordi già stipulati	C.1	9	9	9	0	
impegno alla stipula di accordi di collaborazione	C.2	3	3	3	0	
adesioni di partner che si impegnano a concorrere con risorse non gravanti sull'avviso	C.3	3	3	0	-3	X
coerenza del cronoprogramma procedurale	D	10	7	7		
		Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	scarto	
totali		100	79	64	-15	

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	scarto
Coerenza degli obiettivi in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati (Criterio di valutazione A.1)	A.1	3	3	2	-1

Riguardo al punteggio in esame quello di 2 anziché di 3 è del tutto illogico. Tutti i parametri indicati nel formulario di progetto sono comprovati da riscontri oggettivi: gli obiettivi (incrementare la quota di residenti stabili e transitori; attirare risorse a supporto delle fasce deboli e delle imprese che mancano di mano d'opera; rendere fruibile il capitale territoriale; incrementare la domanda per prodotti locali e il numero di piccole imprese con conseguente aumento degli occupati; creare offerta turistica con intercettazione di nuovi flussi; aumentare il valore immobiliare), è suffragato da elementi di sicura acquisizione che non sono stati *ictu oculi* considerati dalla Commissione. Basti pensare alla documentata

capacità di attrarre corsi universitari (all. 21: protocolli con l'Università della Calabria), alle iniziative nel campo artistico (all. 14: protocollo con AR Project per la realizzazione di mostre tematiche, eventi culturali, talent art) e della valorizzazione delle comunità energetiche (seminari formativi realizzati da DIAM Unical su ambiente e comunità energetiche - scheda 3.9, all. 23).

Ri emerge quindi il vizio di fondo, che ha condotto il ricorrente a censurare in subordine anche gli indicatori per la genericità che li contraddistingue: fissare il criterio della “Coerenza degli obiettivi in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati” ed attribuire un numero senza ulteriore motivazione su di un progetto di oltre centocinquanta pagine, corredata da imponente documentazione, dimostra chiaramente l'illegittimità della valutazione sotto il profilo motivazionale e, comunque, l'illegittimità del criterio tecnico in sé.

Questo vizio inficia tutti gli ulteriori giudizi, già contestati nel ricorso introduttivo, e che di seguito trovano conferma.

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	scarto
Sub criterio occupazione (in particolare giovani e donne).	A.3.1	4	4	3	-1
Sub criterio contrasto esodo demografico	A.3.2	4	4	2	-2
Sub criterio partecipazione culturale	A.3.3	4	4	3	-1

Anche in questo caso non si comprende il motivo della penalizzazione considerato che, come evidenziato nel commento all'autovalutazione, sono state previste misure ed azioni pienamente coerenti con quantificazione dei risultati obiettivo. In particolare si ricorda che: a) per il Sub criterio “occupazione” (in particolare giovani e donne) è stato dimostrato l'incremento occupazionale e quantificato in occupati diretti pari a 6 ULA da assegnare alla gestione della ospitalità diffusa e a coordinamento delle iniziative di animazione del borgo, 10 ULA in ambito agricolo, 5 ULA nel settore tessile, 15 ULA per il settore turistico ed escursionistico; 15 ULA da autoimpiego tra attività di ristorazione, laboratori artigiani, artistici e piccoli esercizi commerciali, 15 ULA da autoimpiego per nuove attività nell'ambito della ospitalità del tipo B&B per totali 66 ULA a tre anni dalla conclusione degli investimenti con prevalenza di soggetti giovani e donne anche riconducibili alla componente dei “nuovi residenti”; b) per il Sub criterio “contrastò esodo demografico”, oltre quanto enunciato nella descrizione della strategia, intervengono le

azioni strategiche di cui al criterio di valutazione C.1., la presenza di accordi di collaborazione diretti a creare “nuova comunità” (scheda 3.7) **tutti versati in atti** (all.ti da 13 a 26), nuove forme di residenze transitorie di medio periodo (schede da 3.1 a 3.19); attrazione di nuove residenze stabili. Detto obiettivo **è stato altresì quantificato** nella sezione A.3 del formato come segue: a 5 anni dalla chiusura investimenti si attendono 150 nuovi residenti stabili e circa 500 nuovi residenti temporanei; c) per quanto attiene il Sub criterio “partecipazione culturale” il progetto, nel soddisfare i requisiti di incremento della quota residenti temporanei e stabili come sopra ricordato, prevede la contestuale integrazione di questi mediante la compartecipazione ad attività culturali di varia tipologia che spaziano dalla formazione, ospitalità diffusa, valorizzazione delle tradizioni, produzione artistica, divulgazione e innovazione, confronto delle culture ecc.

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	scarto	anomalie
Il contesto imprenditoriale locale collegato alla strategia di rigenerazione culturale e sociale (Criterio di valutazione A.4)	A.4	4	4	2	-2	

L'avviso chiedeva ai partecipanti di operare una descrizione del “contesto imprenditoriale del Comune per quanto attiene a quelle componenti prioritariamente collegate al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale” e dei “loro fabbisogni nonché il loro potenziale contributo alla Strategia”.

La descrizione è rigorosamente riportata nella scheda a p. 7, solo che è ignoto il criterio di misurazione (ad es. maggiore o minore dettaglio, e di quali elementi oggetto di descrizione): in tal modo il punteggio assegnato è totalmente arbitrario e comunque immotivato.

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	Scarto	anomalie
Sub criterio sinergia e integrazione tra gli interventi	A.5.1	4	4	2	-2	
Sub criterio capacità di generare innovazione e inclusione sociale	A5.2	4	4	2	-2	
Sub criterio Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale	A.5.3	4	4	2	-2	
Sub criterio Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (Green deal)	A.5.4	4	3	2	-1	
Sub criterio affidabilità dei progetti gestionali degli interventi	A.5.5	4	4	1	-3	

subcriterio esplicitazione del metodo applicato per la stima dei costi	A.5.6	4	4	3	-1
---	--------------	---	---	---	----

Anche in questo caso la penalizzazione è totalmente immotivata ed arbitraria.

In particolare si ricorda che riguardo: a) il **Sub criterio sinergia e integrazione tra gli interventi**, è stato dimostrato che la strategia, gli interventi e le relative azioni sono integrate in quanto alla enunciazione di strategia di “valorizzazione culturale” seguono interventi di attrazione di nuova residenza basata sulla introduzione di elementi di cultura e loro diffusione a loro volta corollario della riattivazione di settori produttivi tradizionali di alto valore aggiunto. **Se s'intende valutare questo parametro occorre motivare, vista la genericità dell'indicatore;** b) per il **Sub criterio capacità di generare innovazione e inclusione sociale**, è stato dimostrato che la valorizzazione culturale si basa su azioni co - partecipate di cogestione, cohousing e di integrazione tra diverse culture mediante tecniche di ospitalità diffusa e di formazione di nuovi residenti transitori provenienti anche da fasce deboli quali rifugiati, esodati e così via, con la conseguenza di produrre un substrato sociale inclusivo coinvolto nella gestione del territorio a partire da cultura della tradizione proiettata verso il futuro: perché questo elemento debba essere apprezzato con 2 punti anziché con 4 è incomprensibile c) per il **Sub criterio Innovatività degli interventi anche con particolare riferimento alla dimensione digitale**, è stato dimostrato che il progetto, oltre a presentare innovazioni sul piano partecipativo della popolazione con un modello di ospitalità diffusa organizzata per “rughe”, presenta importanti soluzioni attinenti la cogestione, processo di innovazione sociale rafforzato dalla adozione di strumenti digitali per accoglienza, fruizione turistico culturale del territorio e servizi a supporto dei residenti: perché questo elemento debba essere apprezzato con 2 punti anziché con 4 è incomprensibile; d) per il **Sub criterio Contributo degli interventi agli obiettivi ambientali (Green deal)**, è stato dimostrato che tutti gli appalti di lavori per i recuperi immobiliari e di fornitura arredi e attrezzature richiederanno il rispetto delle indicazioni sul Green Procurement e azioni mirate al risparmio energetico e alla tutela ambientale che coinvolgono una percentuale superiore al 25 % del totale interventi di recupero: ignoto è il perché della attribuzione di 2 punti, e non di 3; e) per il **Sub criterio affidabilità dei progetti gestionali degli interventi** è stato dimostrato che le risorse saranno concesse in gestione a privati con bando pubblico, il che è garanzia di una valutazione premiante l'affidabilità dell'aggiudicatario e quindi della gestione, bando recante l'accettazione di un disciplinare di gestione predisposto dal Comune col quale si

stabiliscono standard qualitativi, tipologia di destinazione d'uso, collaborazioni con le produzioni locali, riserve di disponibilità gratuite funzionali all'espletamento dei piani triennali di corsi, eventi, contest, attività di accoglienza, e così via: per attribuire 1 punto anziché 4 occorre **motivare esplicitamente**.

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	Punteggio max	punteggio da aut.ne	punteggio assegnato	scarto	anomalie
numero accordi già stipulati	C.1	9	9	9	0	
impegno alla stipula di accordi di collaborazione	C.2	3	3	3	0	
adesioni di partner che si impegnano a concorrere con risorse non gravanti sull'avviso	C.3	3	3	0	-3	X

Riguardo i punteggi assegnati agli indicatori di cui sopra, se nulla v'è da osservare per C.1 e C.2, è oggettivamente errato il punteggio di cui all'indicatore C.3.. E infatti, se è valso per i primi due aver assegnato il punteggio massimo per enunciazione e dimostrazione di sussistenza di accordi già stipulati e in corso di stipula, non si comprende perché lo stesso principio non debba valere per l'indicatore C.3. a fronte del quale non solo è stata descritta ed enunciata la tipologia delle collaborazioni da parte di partner con iniziative che non attingono a risorse del bando, ma ancor più in quanto dette affermazioni sono avallate da protocolli di intesa e manifestazioni di interesse correttamente allegate alla domanda di agevolazione (tutte in atti, come da foliario depositato).

Si tratta di un subpunteggio vincolato, che non ammetteva l'esercizio di alcuna discrezionalità c.d. tecnica.

p.q.m.

voglia codesto ecc.mo Tribunale accogliere l'istanza di ostensione documentale coattiva ed il ricorso, annullando gli atti impugnati ed ordinando all'Amministrazione di rivalutare il progetto del ricorrente, con vittoria di spese e rifusione del contributo unificato, da versare per l'importo di euro 650,00.

Roma, 18 ottobre 2022

avv. prof. Nino Paolantonio